



PROVINCIA DI TARANTO

4° Settore Viabilità



Al
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI
DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS
VA@pec.mite.gov.it

E p.c.

Alla
Regione Puglia
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana
Sezione autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla società
Ginosa S.r.l.
ginosasrlpec@pec.it

al 5° Settore - Pianificazione e Ambiente
della Provincia di Taranto
SEDE

OGGETTO: [ID_VIP: 11357] (WEB-VIA FER-VIAVIAF0000038) Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato "Mottola Wind", costituito da 5 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 33 MW, da realizzarsi nei comuni di Castellaneta (TA) e Mottola (TA), incluse le opportune opere di connessione alla RTN.

Proponente: Ginosa S.r.l.

Parere di competenza 4° SETTORE VIABILITA' - PROVINCIA DI TARANTO

VISTO l'istanza di comunicazione di avvio del procedimento di cui all'oggetto e registrata al protocollo di questo Ente al n. 23493/2024 del 14/06/2024;

ESAMINATI gli elaborati grafici e testuali relativi al progetto in questione;

PRESO ATTO che l'intervento di che trattasi consiste nella realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Mottola Wind", costituito da 5 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 33 MW, da realizzarsi nei comuni di Castellaneta (TA) e Mottola (TA), incluse le opportune opere di connessione alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale.

RILEVATO che l'intervento, per quanto riguarda le competenze dell'Ente Provincia di Taranto – 4° Settore Viabilità, prevede la posa in opera di elettrodotto interrato di connessione alla STAZIONE ELETTRICA RTN 380/150 kV "CASTELLANETA" lungo tutta la S.P. 23 a partire dall'innesto con la SS100;

RILEVATO inoltre che:

- la CABINA ELETTRICA UTENTE (CEU) di progetto è posta al limite della **fascia di rispetto di 30 mt** della S.P. 23 qualificata come strada di tipo C, il tutto ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 art.2 commi 3 e 6 e Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 art.26 comma 2;



PROVINCIA DI TARANTO

4° Settore Viabilità



- il buffer di sicurezza di 238 mt delle pale eoliche denominate WTG05 e WTG03 interseca il tracciato della S.P. 25;

DATO ATTO che la S.P. 23 risulta attualmente oggetto di lavori di rifacimento del manto stradale, segnaletica orizzontale e verticale, barriere protettive e installazione di pubblica illuminazione;

TANTO PREMESSO ed ESAMINATO

Per quanto di competenza e fatti salvi tutti gli altri pareri degli Enti coinvolti nella presente Conferenza di Servizi, compreso quello del 5° Settore Ambiente e Pianificazione della Provincia di Taranto;

Il 4° Settore Viabilità della Provincia di Taranto esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla realizzazione dell'intervento in questione con le seguenti prescrizioni:

1) per il trasporto e installazione degli aerogeneratori nell'area di progetto:

- eventuale richiesta di autorizzazione alla circolazione su strade regionali (provinciali e comunali) di veicoli e **trasporti eccezionali** ai sensi dell'art.10 del D.LGS. 285/1992, degli art.li dal 13 al 20 del D.P.R. 495/1992, della L.R. della Puglia n. 14 del 13/06/1986 e L.R. della Puglia n. 20 del 30/11/2000 art. 14 comma 2, lettere e) ed f) e comma 3;
- richiesta di autorizzazione (ai sensi degli art.li 21 e 22 del D.LGS. 285/1992 e degli art.li dal 30 al 45 del D.P.R. 495/1992) per la modifica e/o realizzazione temporanea di accessi su SS.PP. da ripristinare al termine dei lavori, relativamente alla viabilità di cantiere necessaria al raggiungimento dei singoli aerogeneratori da parte dei mezzi di cantiere;
- richiesta di autorizzazione (ai sensi degli art.li 21 e 22 del D.LGS. 285/1992 e degli art.li dal 30 al 45 del D.P.R. 495/1992) per la realizzazione definitiva di nuovi accessi stradali da SS.PP. e modifica di quelli esistenti, relativamente alla viabilità di esercizio dell'impianto. Dovranno inoltre essere verificate ai fini della sicurezza stradale, le viabilità di tipo agricolo privato e comunali con accesso da strada provinciale qualora utilizzate come viabilità di esercizio, il tutto mediante eventuale apposizione di segnaletica orizzontale e verticale;

2) per la realizzazione dell'elettrodotto interrato su S.P.23:

- richiesta di Autorizzazione (ai sensi degli art.li 21 e 25 del D.LGS. 285/1992 e degli art.li dal 30 al 43 e dal 65 al 67 del D.P.R. 495/1992) per la manomissione stradale per posa in opera di cavidotti interrati su SS.PP., mediante sottoscrizione di apposita Convenzione Disciplinare contenente le norme, le prescrizioni e le condizioni regolanti la concessione di occupazione permanente delle strade provinciali interessate dal progetto. In tale sede il soggetto proponente dovrà inoltre provvedere al versamento in favore dell'Ente Provincia di Taranto del Canone Patrimoniale Unico di Concessione e Autorizzazione Annuo e Giornaliero ai sensi della Legge n.160/2019 art. 1, commi da 816 a 836 e ss.mm.ii. nonché alla sottoscrizione delle Polizze Assicurative a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e per danni a terzi.
- al termine dei lavori, il proponente dovrà procedere al completo ripristino dello stato "ante" lavori posa elettrodotto della S.P. 23 relativamente alla carreggiata, banchine, protezioni e segnaletica;

Inoltre:

- tutti i fabbricati con qualunque tipo di destinazione dovranno essere realizzati al di fuori della fascia di rispetto di 30 mt delle SS.PP.;
- tutte le recinzioni dovranno essere poste ad una distanza minima dalle SS.PP. di 3 mt.;

Infine, tenuto conto che il presente parere del "4° Settore Viabilità della Provincia di Taranto" è rilasciato esclusivamente ai sensi del Codice della Strada (D.LGS. 285/1992) e suo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (D.P.R. 495/1992) e ss.mm.ii.,

si chiede



PROVINCIA DI TARANTO

4° Settore Viabilità



all'Ente competente in materia di esprimersi in merito al rientro, come già evidenziato, di alcuni tratti della S.P.25 all'interno del buffer di sicurezza di 238 mt calcolato in base all'eventuale evento di rottura degli organi rotanti degli aerogeneratori in relazione a quanto dal proponente dichiarato negli elaborati grafici e testuali specifici.

Il tutto tenuto conto che:

il Decreto del 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico riportante le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" dal proponente citato prescrive:

- al punto 7.1 dell'allegato 4 - "andrebbe valutata la gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale";
- al punto 7.2 dell'allegato 4 - "la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale deve essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre;

il "Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia" n.16 pubblicato nel B.U.R. Puglia n. 128 del 6 ottobre 2006 all'art.14 comma 3.C prescrive "La distanza degli aerogeneratori da strade provinciali o nazionali, non può essere inferiore a 300 m; tale distanza dovrà essere in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale".

Distinti saluti

Il Funzionario Tecnico

* arch. Tarcisio Longobardi

Il Dirigente
*Ing. Paolo Magrini

**(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 d.lgs 39/1993)*